

(N. 843)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro dell' Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Reclutamento straordinario di 190 subalterni nell'Arma dei carabinieri.

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione organica degli ufficiali subalterni dell'Arma dei carabinieri è da tempo fortemente deficitaria e perciò inadeguata alle esigenze del servizio.

Nell'intento di sopperire a tali esigenze, con l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585 (decreto che stabilisce quali sono le normali fonti di reclutamento per gli ufficiali dell'Arma) fu autorizzato un reclutamento straordinario di 300 ufficiali subalterni.

Detto reclutamento, che è stato solo di recente espletato, ha assicurato l'immissione di 218 subalterni i quali, aggiunti agli ufficiali già presenti, danno un numero di *effettivi a ruolo* di 297 unità.

Poichè gli organici provvisori degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri prevedono 627 subalterni, ne deriva una deficienza di 330 unità, deficienza che rappresenta circa il 50 per cento del totale.

È inoltre in corso altro reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo (*Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 1945) che, ad operazioni espletate, si prevede potrà ridurre l'accennata deficienza a circa 280-300 unità, deficienza che, però, è evidentemente ancora notevole ed incide pertanto in maniera molto sensibile sulle possibilità di far fronte alle esigenze del servizio.

Ora, poichè le normali fonti di reclutamento degli ufficiali dei carabinieri, e soprattutto la

principale di esse (ufficiali in servizio permanente effettivo delle altre Armi dell'Esercito) sono particolarmente deficitarie, non si rende possibile coprire, se pure non totalmente, almeno in misura sufficiente, le vacanze suddette, ed è perciò necessario procedere ad un reclutamento straordinario degli ufficiali in parola.

A ciò provvede l'unito disegno di legge (di cui di seguito si illustrano le singole disposizioni) con il quale viene autorizzato il reclutamento straordinario per titoli di 190 subalterni in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

Art. 1. — Concede la facoltà di reclutare 116 tenenti ed 80 sottotenenti in servizio permanente effettivo.

Le fonti e le aliquote di reclutamento dei tenenti sono così suddivise (articolo 1, n. 1):

a) 75 dai capitani e tenenti di complemento dei carabinieri che abbiano partecipato al conflitto 1940-45 ovvero abbiano la qualifica di partigiano o patriota o siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;

b) 15 dei tenenti in servizio permanente effettivo delle altre Armi dell'Esercito, in servizio da oltre un anno presso l'Arma dei carabinieri;

c) 20 dai capitani e tenenti di complemento delle altre Armi o del servizio automobilistico dell'Esercito, che si trovino in una delle condizioni previste per i concorrenti di cui alla lettera *a*).

Le fonti e le aliquote di reclutamento dei sottotenenti sono le seguenti (articolo 1, n. 2):

a) 25 dai tenenti e sottotenenti di complemento dei carabinieri, delle altre Armi o del servizio automobilistico dell'Esercito;

b) 55 dai sottufficiali dei carabinieri in carriera continuativa, che abbiano partecipato al conflitto 1940-45 ovvero abbiano ottenuto il

riconoscimento della qualifica di partigiano o patriota o siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.

Art. 2. — Stabilisce le condizioni di ammissione al concorso per quanto riguarda il titolo di studio, l'età, le note di qualifica e l'anzianità di servizio da ufficiale o da sottufficiale.

In particolare:

per il titolo di studio non si è ritenuto di dover fare eccezioni a quanto stabilito dalle normali leggi di reclutamento;

per l'età si è ritenuto necessario dover elevare i limiti previsti dalle disposizioni vigenti, sia al fine di assicurare una maggiore affluenza di concorrenti e perciò stesso una migliore possibilità di selezione, sia per non escludere quegli elementi che appunto per la loro maggiore età prestano servizio da più anni e sono pertanto più provetti (oltre al fatto che essi sono stati anche più sacrificati rispetto ai loro colleghi meno anziani).

Circa le note di qualifica e l'anzianità da ufficiale (o da sottufficiale per i concorrenti di cui al n. 2, lettera *b*) dell'articolo 1), si osserva che le disposizioni dell'articolo in esame hanno lo scopo di ammettere al concorso solo elementi che abbiano ormai una sicura e provata capacità militare e professionale.

Gli articoli 3, 4 e 5, che non abbisognano di particolari delucidazioni, stabiliscono rispettivamente:

l'istituzione della Commissione chiamata alla valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti;

l'indicazione dei titoli da valutare e le modalità di detta valutazione;

i criteri per stabilire l'anzianità assoluta e quella relativa.

Il provvedimento non comporta onere al bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare — mediante concorso per titoli — un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri, di 110 tenenti e di 80 sottotenenti in servizio permanente effettivo, ripartiti come segue:

1° Tenenti:

a) 75 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento dei carabinieri che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi comunque partecipanti al conflitto 1940-45, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;

b) 15 tratti dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio presso l'Arma dei carabinieri, da oltre un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) 20 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi comunque partecipanti al conflitto 1940-1945, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.

I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento delle altre aliquote nell'ordine di successione stabilito nel precedente comma.

2° Sottotenenti:

a) 25 tratti dai tenenti e dai sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dal servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi comunque partecipanti al conflitto 1940-45, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;

b) 55 tratti dai sottufficiali dei carabinieri, in carriera continuativa che abbiano ap-

partenuto a comandi, reparti o servizi comunque partecipanti al conflitto 1940-45, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.

I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento dell'altra aliquota.

Art. 2.

I concorrenti per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente articolo 1 debbono:

aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni;

non aver superato, alla data del bando di concorso, il 38° anno di età se aspiranti alla nomina a tenente, il 36° anno di età se aspiranti alla nomina a sottotenente;

non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità all'avanzamento »;

aver prestato, alla data del bando di concorso, non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale a seconda che trattisi di ufficiali o di sottufficiali aspiranti, rispettivamente, ai concorsi ad essi riservati.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi di cui alla presente legge si deve aver riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.

Art. 3.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta dai seguenti ufficiali:

un ufficiale generale, presidente;

quattro ufficiali superiori, membri;

un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.

Art. 4.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

- a) titolo di studio;
- b) benemerenze di guerra e di servizio di istituto;
- c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;
- d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemeranza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

- 15 punti per i titoli di cui alla lettera a);
- 25 punti per i titoli di cui alla lettera b);
- 60 punti per i titoli di cui alla lettera c);
- 10 punti per i titoli di cui alla lettera d).

Coloro che non abbiano riportato almeno trenta punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.

Art. 5.

I vincitori del concorso assumono anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.